



CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E PATROCINI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 4 del 13/03/2012

Modificato con delibera di Consiglio Comunale

n. 37 del 30/10/2012

entrato in vigore il 28/11/2012

TITOLO I

OGGETTO E FINALITA'

ART. 1

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 nr.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e della legge del 30 luglio 2010 n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti, pubblici e privati che operano senza fini di lucro a favore della collettività, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali per la concessione di contributi e sovvenzioni approvati con deliberazioni consiliari n. 80, del 26 novembre 1991 e n. 36, dell'8 ottobre 2001.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione di sale o spazi pubblici, per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, per le quali ci si rifà ad altri regolamenti.
- b) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni.
- c) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale, annuale o pluriennale e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni.
- d) ad ambiti di interventi caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

3. Rientra nella disciplina generale del presente regolamento la concessione di benefici di natura economica, erogabili sotto varie forme, ad iniziative per le quali il Comune di Fossacesia abbia concesso il Patrocinio.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria e presupposto di legittimità per l'adozione di atti e provvedimenti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza procedimentale, nonché dei singoli criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, mediante esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

3. Ai sensi del precedente comma 2, in ciascun provvedimento di concessione di contributo deve essere recata espressa e puntuale menzione della norma del presente regolamento, in applicazione della quale il contributo stesso viene erogato.

TITOLO II SETTORI D'INTERVENTO

ART. 3

Il Comune può effettuare, con le procedure previste nel successivo Titolo V, la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, qualora ritenga opportuno l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento ai seguenti settori:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- d) attività per la tutela di valori monumentali, storici, tradizionali;
- e) attività scolastiche, formative, educative e di sostegno alla funzione genitoriale;
- f) attività di promozione culturale, informazione;
- g) attività di valorizzazione del tessuto economico e turistico;
- h) attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace;

TITOLO III DESTINATARI DEI BENEFICI

ART. 4

1. La concessione dei benefici quali sovvenzioni ,contributi, sussidi ed ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui al presente Regolamento, può essere disposta a favore di:

- a) soggetti pubblici per le attività e le iniziative che essi esplicano a beneficio della comunità fossacesiana nei settori di cui al titolo II;
- b) soggetti privati quali Enti, Associazioni, Istituti, Comitati, Gruppi spontanei, società sportive ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica che esercitano la loro attività prevalentemente a favore della comunità fossacesiana nei settori di cui al titolo II;
- c) cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Fossacesia che siano ritenuti atti a ricevere contributi e sussidi economici, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni di pagamento per la fruizione di beni e servizi.

2. In casi particolari adeguatamente motivati, l'attribuzione di benefici economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative aventi finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità.

3. Le concessioni di cui al comma 1, destinate ad associazioni o ad altre forme associative non aventi fine lucrativo, sono attribuite limitatamente ai soggetti iscritti all'albo comunale delle associazioni.

4. L'elenco dei soggetti con forma associativa senza scopo di lucro è istituito e tenuto dal Servizio Segreteria, il quale provvede annualmente al suo aggiornamento mediante iscrizione di nuovi soggetti dei quali sia stata raccolta la relativa istanza, nonché cancellazione dei soggetti iscritti nell'anno precedente dei quali non sia stato ancora rinnovata anche su istanza l'iscrizione, nonché mediante verifica, per i soggetti già iscritti della permanenza dei necessari requisiti di iscrizione.

TITOLO IV NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E BENEFICI

ART. 5

1. Gli interventi dell'Amministrazione potranno consistere in:
 - a) concessione di contributi finanziari, salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica;
 - b) concessione di benefici economici;
 - c) assunzione parziale o totale degli oneri legati ad iniziative di cui il Comune si sia fatto copromotore.

2. Sono considerati contributi finanziari o altre utilità economiche le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione. I benefici assumono la forma di contributi, quando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire le attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni settore dell'amministrazione comunale, di norma fino ad un massimo del 50% della spesa prevista.

3. Sono considerati benefici economici: le tariffe o prezzi agevolati; la fruizione gratuita di prestazioni, servizi, o beni mobili del Comune, assistenza tecnica e organizzativa o interventi similari, la fruizione temporanea per la durata dell'iniziativa di beni immobili del Comune, a condizione di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento, con l'esclusione di quelle sale per le quali esiste un'apposita normativa di accesso e fruizione; l'acquisto o la partecipazione alle spese di realizzazione di beni o prodotti nell'ambito di iniziative patrocinate dal Comune o a sostegno di associazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: prodotti editoriali (libri, riviste, dvd), calendari, opere d'arte.

4. Il Comune può assumersi l'intero onere economico di una iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi e il Comune in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi del Comune decida di acquisire la veste di copromotore, assumendole come attività propria. Tale decisione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, dovrà essere giustificata da idonea documentazione che dovrà essere a disposizione dei membri della Giunta almeno 5 giorni prima della seduta.

TITOLO V PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA

ART. 6

1. Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il Comune opera secondo le seguenti modalità di intervento:
 - a) definisce di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle per fronteggiare già individuate esigenze che necessitino di interventi a vasto raggio.
 - b) accoglie le istanze che i soggetti autonomamente gli richiedono.

ART. 7

1. Quando il Comune ritiene che, per far fronte ad esigenze particolarmente complesse, sia necessaria l'azione congiunta di più soggetti, può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando, che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

ART. 8 (*)

1. Le istanze per la concessione di benefici economici devono essere redatte secondo i moduli univoci predisposti dagli uffici competenti. Esse dovranno contenere **la richiesta di patrocinio**, l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Dovranno essere regolarmente presentate con la documentazione prevista dal presente regolamento o richiesta dai servizi competenti.

2. Le istanze pervenute sono trasmesse e assegnate per l'assolvimento del procedimento istruttorio al servizio competente, e una volta istruite sono **trasmesse alla Commissione Contributi e patrocini che esamina e valuta ciascuna istanza secondo criteri stabiliti. La Commissione esprime un parere sull'ordine di priorità nell'assegnazione dei benefici nonché delle eventuali risorse economiche disponibili. Tale parere verrà poi trasmesso alla Giunta Comunale e dovrà riportare le istanze riepilogate in apposito prospetto rimesse alla Giunta Comunale, riepilogate in apposito prospetto** ~~formulato distintamente per ciascuna finalità di intervento~~, nel quale siano evidenziate le richieste prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente Regolamento. L'accoglimento delle istanze di contributo è comunque subordinato alla concessione del patrocinio, che avviene secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale.

3. I Servizi competenti con determinazione dirigenziale, tenendo conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, sentito il parere espresso dalla Giunta Comunale formulano il piano di riparto delle risorse e determinano l'importo attribuito a soggetti e iniziative incluse nel piano e individuano altresì i soggetti e/o le iniziative escluse dal piano di riparto.

4. Nessun intervento può essere disposto dal Servizio competente a favore di soggetti che sulla base degli esiti dell'istruttoria, risultino privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le presenti norme regolamentari. La Giunta Comunale, ove ne ravvisi la necessità, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

5. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi disciplinati dai successivi articoli 9 e 18.

(*) articolo così modificato con delibera di Consiglio comunale n.37 del 30/10/2012.

ART. 9.

1. La concessione di sussidi e agevolazioni economiche a soggetti privati che necessitano d'immediata assistenza può aver luogo a seguito di:

1. domanda dell'interessato
2. proposta dell'Ufficio Servizio Sociale del Comune

2. La valutazione dei casi è competenza dell'Assistente sociale e del responsabile del servizio sociale. Il Servizio riferisce trimestralmente, con idonea relazione, alla Giunta Comunale in ordine agli interventi disposti.

3. Le richieste di contributi di portata eccezionale verranno sottoposte al vaglio della Commissione Servizi Sociali (nuclei che eccedono per reddito il "minimo vitale" previsto dall'amministrazione o che presentano problematiche valutabili dal punto di vista sociale), così come ogni caso che si riterrà opportuno.

Alla Commissione Servizi Sociali spetta comunque il potere di verifica generale e la possibilità di controllare in ogni momento la documentazione dell'ufficio afferente alla concessione di sussidi e contributi economici.

TITOLO VI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 10

2. Per le manifestazioni e iniziative realizzate da soggetti di cui all'art. 4, lettera b), l'istanza deve essere inoltrata all'ufficio competente a firma del presidente corredata di programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, con indicazione del luogo, data di svolgimento, finalità, destinatari e di previsione del piano finanziario con evidenziato il disavanzo quale risultanza tra gli oneri che il richiedente prevede di sopportare e le entrate presunte, secondo i moduli allegati. Occorre altresì allegare anche copia dello Statuto e/o Atto Costitutivo dell'associazione o ente, qualora questa documentazione non sia già stata depositata presso l'ufficio segreteria del Comune al momento dell'iscrizione all'Albo delle associazioni. Dopo il primo anno di attività è richiesta anche copia autentica dell'ultimo bilancio approvato.

3. Per i progetti realizzati da soggetti di cui all'art. 4, lettere a) e b), l'istanza deve essere inoltrata all'ufficio competente a firma del presidente, corredata di programma dettagliato del progetto, indicazione degli obiettivi, della metodologia di intervento, del contenuto, dei destinatari, delle metodologie di verifica, del periodo e del piano finanziario previsionale. Occorre altresì allegare anche copia dello Statuto e/o Atto Costitutivo dell'associazione o ente, qualora questa documentazione non sia già stata depositata presso l'ufficio segreteria del Comune al momento dell'iscrizione all'Albo delle associazioni. Dopo il primo anno di attività è richiesta anche copia autentica dell'ultimo bilancio approvato.

4. Per attività ordinarie annuali espletate dai soggetti di cui all'art. 4, lettera a) e b), l'istanza deve essere inoltrata all'ufficio competente a firma del presidente corredata per il primo anno di attività del bilancio di previsione nel quale sia evidenziato il disavanzo di gestione come risultante delle entrate e uscite previste e relativo programma di attività. Dopo il primo anno di attività o comunque per quelle richieste relative all'anno successivo a quello per cui il soggetto ha fruito di contributo dell'ente, ad approvazione del bilancio la istanza deve essere integrata dalla rendicontazione dalla quale si evinca l'impiego del contributo dell'anno precedente.

5. Per le istanze di sussidi e benefici economici inoltrate da persone fisiche di cui all'art. 4, lettera c) si rimanda all'art. 14.

6. Per le istanze di contributi da parte delle istituzioni scolastiche si rimanda all'articolo 18.

7. L'erogazione di contributi a favore di enti o soggetti che presentano istanza fuori termine può avvenire sulla base dei seguenti criteri: esistenza di eventi imprevedibili ed eccezionali che non potevano essere conosciuti o previsti al momento della scadenza fissata per la presentazione della istanza riconoscimento da parte dell'amministrazione della rilevanza o validità dell'iniziativa per l'ente.

TITOLO VII PROCEDURA PER LA CONCESSIONE PATROCINI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

ART. 11 (*)

Per la concessione di patrocini che non implicino anche la concessione di benefici economici, si rimanda al vigente regolamento Comunale per la concessione dei patrocini.

Nel caso in cui alla richiesta di patrocinio sia associata una richiesta di benefici economici, incluse le richieste di concessione gratuita di beni o servizi o di compartecipazione nelle spese di realizzazione dell'iniziativa da parte del Comune, oltre al regolamento comunale per la concessione dei patrocini si applica quanto previsto **agli artt. 8 e 12** del presente regolamento.

(*) articolo così modificato con delibera di Consiglio comunale n.37 del 30/10/2012.

ART. 12

1. L'Amministrazione può concedere l'uso agevolato o gratuito di locali, impianti, attrezzature o ausili di proprietà del Comune, compatibilmente con la disponibilità delle stesse, e precisamente: predisposizione di impianti tecnici, assistenza tecnica e organizzativa o interventi similari.

La concessione in uso di tali beni è subordinata alle finalità delle iniziative per le quali essa è richiesta, che devono essere in accordo con le finalità dell'Ente e corredate della documentazione necessaria ad una valutazione obiettiva dell'effettivo possesso di tale requisito, secondo quanto previsto all'art. 4 e all'art. 8 del presente regolamento.

2. Fermo restando che per l'ottenimento del patrocinio occorre presentare relativa domanda secondo i termini stabiliti dal vigente regolamento comunale per la concessione dei patrocini, per l'utilizzo di impianti, attrezzature o ausili di proprietà del Comune i destinatari dovranno presentare richiesta scritta al servizio competente entro i seguenti termini:

1. per l'uso di strutture e attrezzature: almeno 15 gg. prima della data prevista per l'utilizzazione, ove non sia diversamente previsto dalle norme di utilizzo delle singole strutture o attrezzature;
2. per ausili in termini di servizi: almeno 20 gg. prima della data prevista per l'utilizzazione.

2. Il Servizio competente, verificata la corrispondenza della richiesta con le finalità indicate all'art. 3 e, laddove esista un regolamento specifico per l'utilizzo di una struttura, con quanto indicato da tale regolamento, potrà provvedere alla concessione, compatibilmente con la reale disponibilità di quanto richiesto. Nel caso di richieste equivalenti presentate da più soggetti, verrà data la priorità alla domanda precedente per data di presentazione.

TITOLO IX ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 13

1. Il Comune di Fossacesia esercita nel campo dell'assistenza sociale le funzioni di propria competenza con le seguenti finalità:

1. assistenza, sostegno e tutela degli anziani;
2. tutela sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva;
3. l'inserimento e l'integrazione sociale, l'autonomia e il mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini disabili o portatori di handicap;
4. prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
5. prestazione di forme di aiuto a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo alle persone assistite
6. prestazione di forme di assistenza agli indigenti di passaggio.

2. Per il conseguimento di tali finalità, l'Amministrazione provvede a:

- a) sostegno, valorizzazione e sviluppo delle Istituzione pubbliche o private che senza fine di lucro, abbiano per scopo e operino concretamente per perseguire e realizzare gli interventi di cui sopra;
- b) valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare e perseguire gli interventi di cui sopra;
- c) interventi diretti per i casi nei quali, per l'indifferibile urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alla lettere precedenti.

ART. 14

1. Gli interventi di assistenza economica sia a carattere straordinario che a carattere continuativo possono consistere in:

- a) buoni per banco alimentare;
- b) riduzioni, esoneri o dilazioni di pagamento per la frequenza di servizi a domanda individuale e le dilazioni di pagamento di utenze.

2. I sussidi e contributi economici a privati sono concessi in presenza di situazioni sociali e reddituali che richiedono l'intervento dell'Ente e sono finalizzati alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

3. Per la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.Lgs. 109/98 art. 2 viene valutata la composizione del nucleo familiare e la condizione economica della famiglia intesa come somma dei redditi combinata con la situazione patrimoniale nel limite del 20%.

La giunta Comunale individua i parametri di valutazione e gli indicatori economici di riferimento. In assenza di tali parametri ed indicatori individuati dalla G.C. , il reddito minimo vitale costituisce criterio di riferimento per la concessione di sussidi e contributi economici. In seguito a relazione motivata dell'assistente sociale si potrà derogare a tali parametri o al criterio del minimo vitale relativamente in vista di casi di particolare rilevanza sociale.

4. Le persone fisiche che inoltrano istanza di assistenza devono esporre nella stessa le motivazioni specifiche della richiesta e l'entità della stessa.

Nell'istanza deve essere dichiarata:

1. la condizione economica del nucleo familiare del richiedente comprensivo dei redditi effettivi di qualunque natura e a qualsiasi titolo percepiti,

2. il patrimonio mobiliare e immobiliare in proprietà o disponibilità del nucleo familiare del richiedente;
3. l'ammontare complessivo di eventuali contributi percepiti dal richiedente da parte di altri soggetti pubblici e privati
4. la presenza o meno di parenti tenuti agli alimenti,

5. La concessione di sussidi e contributi è subordinata alla verifica della situazione sociale e reddituale, oltre che della persona interessata, anche dei familiari, conviventi e non, tenuti alla corresponsione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, onde accertare la loro possibilità a provvedere. L'intervento di tali familiari, ove ne esistano le condizioni, è prioritario rispetto all'intervento dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15

1 L'amministrazione Comunale di Fossacesia può contribuire al pagamento di rette di ricovero in casa protetta. Tale contribuzione al pagamento viene concesso su richiesta dell'interessato o di chi per esso. La competenza al pagamento delle rette suindicate fa progressivamente capo nell'ordine:

1. al ricoverato , che deve provvedere con l'utilizzo dell'intero reddito in godimento ad esclusione della quota fissata dalle normative vigenti regionali.
2. ai familiari tenuti agli alimenti (artt. 433-448 del C.C.), qualora il ricoverato di cui al precedente punto non goda di redditi sufficienti. Fermo restando che la decisione ultima circa la misura della corresponsione degli alimenti compete, in caso di contraddittorio, al giudice di merito, di regola le quote da porre a carico dei familiari tenuti agli alimenti vengono concordate dagli stessi con l'Amministrazione Comunale (Ufficio Servizi Sociali), prendendo come riferimento generale quello relativo al criterio del minimo vitale stabilito dall'Amministrazione, al quale si potrà comunque derogare in presenza di particolari situazioni valutate dall'assistente sociale e che verranno sottoposte anche al vaglio della Commissione Servizi Sociali per il relativo parere, se relative a casi di portata eccezionale.
3. al Comune di Fossacesia, qualora il ricoverato ed i familiari non siano in grado di coprire interamente, con le quote a loro carico, l'onere della quota di retta restante, il contributo è erogato ai residenti a titolo di anticipazione per adempiere al compito d'istituto dell'Ente, salvo rivalsa ai sensi dell'art. 2031, 2° comma C.C. nei confronti degli obbligati agli alimenti o degli stessi ospiti ricoverati. La concessione di contributo per pagamento di retta di ricovero in casa protetta è subordinata al parere favorevole dell'Assistente Sociale del Comune. I criteri di cui sopra devono essere sottoscritti, al momento della presentazione di domanda di contributo, dal ricoverato e/o dai suoi familiari, per presa visione e accettazione. Il Comune di Fossacesia non risponderà di eventuali inadempienze nei pagamenti da parte di anziani non residenti ed anziani il cui inserimento in casa protetta sia avvenuto senza essere stato concordato con il servizio.

TITOLO X

ATTIVITA' SPORTIVE CULTURALI FORMATIVE RICREATIVE GIOVANILI E DEL TEMPO LIBERO, SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO, TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI E NATURALI

ART. 16

1. L'amministrazione comunale sostiene attraverso la concessione benefici di natura economica le attività di Enti, Associazioni Istituti, Comitati gruppi spontanei e privati operanti nelle aree sportive, ricreative, ambientali, educative e culturali al fine di promuovere la crescita culturale del territorio in un corretto e fattivo rapporto tra istituzioni ed espressioni aggregative della società che

abbiano come finalità lo svolgimento di attività e/o iniziative che rientrano tra le competenze e le funzioni del Comune.

2. Gli interventi del Comune per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate a favorire la pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani, e sono indirizzate altresì a società sportive e associazioni che curano la pratica di attività sportive, ricreative e per il tempo libero purchè le stesse si rivolgano a soggetti residenti nel territorio comunale;

3. Gli interventi del Comune per la promozione e valorizzazione del settore economico e turistico si realizzano:

1. nel concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne, manifestazioni, sia che si tengano in territorio comunale, sia al di fuori di esso quando tali attività risultino idonee ad accogliere una effettiva partecipazione delle attività esercitate dal comune;
2. nel concorso in iniziative collettive di promozione di prodotti locali quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende del settore con sede comunale;
3. nel concorso a manifestazioni qualificanti l'immagine della comunità, le produzioni locali, il patrimonio ambientale sociale economico artistico e storico e finalizzate ad incrementare i flussi turistici in territorio comunale;
4. nella stipula di convenzioni o altre forme di collaborazione per la realizzazione di servizi turistici con organismi di volontariato impegnati nella valorizzazione di zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

4. Gli interventi dell'amministrazione comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività culturali, formative, educative aggregative e ricreative sono finalizzate principalmente a:

- a. sostenere soggetti che promuovono su territorio comunale attività culturali, artistiche e dello spettacolo;
- b. sostenere soggetti impegnati nella valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche culturali e sociali costituenti patrimonio della comunità;
- c. sostenere soggetti che su territorio comunale organizzano convegni, mostre, esposizioni, rassegne e iniziative similari che abbiano come scopo la promozione del turismo;
- d. promuovere e valorizzare la conoscenza della storia locale come risultante della complessa interazione di fattori culturali, ambientali, socio-economici interni ed esterni la comunità locale;
- e. recupero e salvaguardia dei valori storici, monumentali, architettonici, culturali ed ambientali del territorio comunale;
- f. promuovere interessi scientifici, artistici letterari offrendo alla comunità occasioni di produzione, di eventi, fruizione, conoscenza ed incontro;
- g. favorire lo sviluppo armonico ed equilibrato delle offerte culturali, sportive e ricreative attraverso programmazioni che coinvolgano anche comuni limitrofi.

5. Gli interventi dell'amministrazione comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività rivolte al mondo giovanile sono finalizzate principalmente a:

- a. favorire l'aggregazione giovanile al fine di promuovere il benessere e prevenire il disagio;
- b. favorire la partecipazione alla vita politica ed amministrativa anche attraverso la promozione ed il sostegno economico di iniziative di organismi preposti quali: Consiglio Comunale dei Ragazzi, Consulta dei Giovani;

- c. offrire occasioni di informazione e scambio al fine di supportare i percorsi decisionali del giovane cittadino;
- d. potenziare e qualificare le occasioni di arricchimento culturale rivolte ai giovani, gli interessi sportivi e ricreativi;
- e. favorire gli scambi intercomunali ed internazionali.

6. Gli interventi dell'amministrazione comunale a favore di attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti in territorio comunale sono finalizzate principalmente a:

- a. sostegno di attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontariato che operano per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b. sostegno di iniziative volte alla promozione nei cittadini del rispetto e salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c. mostre ed esposizioni volte alla valorizzazione, conservazione e protezione dei beni ambientali.

ART. 17

1. In sede di valutazione delle istanze costituiranno elemento di priorità i seguenti elementi oggettivi:

- a. iscrizione all'albo comunale delle associazioni;
- b. documentazione attestante che l'Associazione o Ente opera a livello locale;
- c. documentazione attestante l'esito positivo degli interventi promossi dall'Associazione o Ente a favore della popolazione del Comune;
- d. documentazione attestante rapporti di collaborazione con i Servizi comunali nello svolgimento di attività coordinate per il perseguimento delle finalità in materia di assistenza e sicurezza sociale;
- e. programmazione ed elaborazione di attività in raccordo con i programmi predisposti dalla Amministrazione e con gli Istituti culturali, sportivi, ricreativi e ambientali di questo Comune;
- f. progetti che prevedano la collaborazione di più enti, istituzioni scolastiche, associazioni, gruppi spontanei e privati.

TITOLO XI ATTIVITA' SCOLASTICHE EDUCATIVE, FORMATIVE

ART. 18

1 L'Amministrazione Comunale di Fossacesia intende sostenere e promuovere il diritto di tutti i cittadini ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, statale e non statale nonché il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita. A tal fine promuove e favorisce :

- a. la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto;
- b. la prevenzione e il recupero del disagio giovanile e dell'abbandono scolastico;
- c. la qualificazione del sistema formativo integrato per il diritto allo studio in costante rapporto con il mondo del lavoro della cultura e della ricerca.

2. Ai fini del comma 1 il Comune di Fossacesia favorisce:

- a. realizzazione di pari opportunità a tutti bambini e ragazzi sul piano delle proposte formative;

- b. l'inserimento e l'integrazione dell'alunno diversamente abile nel mondo scolastico e formativo;
- c. la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ostacolano il diritto della persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico;
- d. la realizzazione di un'integrazione tra scuola e territorio raccordando le istituzioni, i servizi scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
- e. la promozione di servizi e attività a carattere educativo e ricreativo in orario non scolastico anche attraverso il collegamento e la collaborazione con le famiglie e l'associazionismo di ogni tipo;
- f. l'accesso a strutture e servizi di promozione culturale ed educativa, quali biblioteche, musei, pinacoteche, centri di educazione ambientale, centri di documentazione anche sostenendo le iniziative di tali istituzioni rivolte alle fasce di utenza giovanile;
- g. sostegno alla formazione dei docenti e di altre professioni educative, dando priorità a quelle tematiche che risultano maggiormente legate ai rischi di dispersione scolastica ed esclusione sociale dei giovani;
- h. promozione dell'apprendimento continuo e della formazione permanente nella popolazione adulta.

3. Per facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte dei destinatari sono attivati i seguenti interventi a favore alunni, studenti ed adulti iscritti a corsi di studio residenti nel territorio comunale:

- 1. fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare;
- 2. servizi di mensa;
- 3. trasporto verso i luoghi di frequenza scolastica e facilitazioni di viaggio;
- 4. sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
- 5. borse di studio;
- 6. esenzione parziale, totale o pagamenti dilazionati delle rette per la fruizione dei servizi comunali di supporto alla frequenza scolastica (ad esempio: mensa, trasporto, pre e post scuola), in relazione alla condizione socio-economica dell'interessato;

4. Per garantire l'integrazione nel sistema formativo di soggetti in situazione di handicap e di cittadini che a causa di deficit fisici, psichici e sensoriali incontrino ostacoli al proprio percorso educativo e formativo sono attivati i seguenti interventi:

- 1. fornitura di servizi di trasporto speciale;
- 2. fornitura di materiale didattico; strumentale e attrezzature atte a favorire l'accesso scolastico;
- 3. fornitura di personale aggiuntivo e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

5. Per prevenire gli abbandoni scolastici e la dispersione scolastica:

- 1. sperimentazione di azioni di raccordo tra scuola e mondo del lavoro;
- 2. iniziative volte a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile;
- 3. sostegno a servizi educativi per minori.

6. Per garantire e migliorare i livelli di qualità del sistema formativo per il diritto allo studio a beneficio di alunni, studenti ed adulti iscritti a corsi di studio residenti nel territorio comunale si attivano i seguenti interventi:

- 1. fornitura di attrezzature e strumenti didattici a sostegni di progetti di sperimentazione didattica e di progetti educativi;

2. facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi di strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;
3. iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuola con particolare riferimento al raccordo tra asilo nido, scuola dell'infanzia e scuole dell'obbligo, tra scuole statali e scuole non statali, nonché iniziative volte a sostenere forme di collaborazione tra scuole e famiglie.

TITOLO XII

Disposizioni finali

ART. 19

Il presente regolamento entra in vigore decorsi termini di cui all'art. 10 dello Statuto Comunale.